

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 7 giugno 2024, n. 6

Semplificazioni in materia di attivita' contrattuale: modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attivita' di protezione civile in provincia di Trento), e abrogazione connessa.

(GU n.32 del 17-8-2024)

Capo I

Modificazioni dell'art. 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

(Pubblicata nello Straord. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/2024 - Sez. gen. del 7 giugno 2024)
(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni dell'art. 16 della legge provinciale n. 26 del 1988

1. Il comma 6-ter dell'art. 16 della legge provinciale n. 26 del 1988 e' sostituito dal seguente:

«6-ter. Ai sensi dell'art. 1, comma 78, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la normativa in materia di contratti pubblici non si applica ai lavori, servizi e forniture affidati dai corpi dei vigili del fuoco volontari, dalle unioni distrettuali e dalla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, nell'ambito delle loro attivita' istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi della medesima normativa. La provincia, con deliberazione della Giunta provinciale, puo' adottare linee guida sull'attivita' contrattuale dei predetti soggetti, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari.»

2. Dopo il comma 6-ter dell'art. 16 della legge provinciale n. 26 del 1988 e' inserito il seguente:

«6-quater. Quando i contributi previsti da quest'articolo e l'eventuale integrazione disposta dal Comune di riferimento sono concessi a titolo di mero rimborso spese non forfettario per lo svolgimento dei servizi antincendi e delle attivita' di protezione civile assegnati ai corpi dei vigili del fuoco volontari, alle unioni distrettuali e alla federazione provinciale dei corpi dei vigili del

fuoco volontari, a detti contributi e ai contratti finanziati da essi non si applicano gli obblighi di tracciabilita' previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia), ai sensi della normativa provinciale e regionale in materia di protezione civile e di servizio antincendi, nonche' ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e dell'art. 1, comma 78, della legge n. 160 del 2019. Negli altri casi, ai fini dell'adempimento degli obblighi di tracciabilita' da parte dei corpi dei vigili del fuoco volontari, delle unioni distrettuali e della federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, il codice identificativo di gara (CIG) e' acquisito in sede di assegnazione dei contributi e delle eventuali integrazioni disposte dal comune di riferimento. Questo comma si applica decorsi sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, a seguito dell'approvazione della linea guida con riferimento alle sue modalita' di applicazione.».

Capo II

Modificazioni della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attivita' di protezione civile in Provincia di Trento)

Art. 2

Modificazione dell'art. 8 della legge provinciale n. 9 del 2011

1. Nel comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: «I comuni, singoli o associati mediante le comunita', forniscono, in accordo con la federazione dei corpi volontari, supporto ai corpi volontari e alle unioni, per lo svolgimento delle attivita' amministrative, contabili e contrattuali, per gli adempimenti fiscali, e in particolare svolgono, su richiesta degli stessi corpi o unioni, le procedure per la scelta del contraente nei contratti pubblici di lavori e di fornitura di beni e di servizi.» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni, singoli o associati mediante le comunita', forniscono, in accordo con la federazione dei corpi volontari, supporto ai corpi volontari e alle unioni per lo svolgimento delle attivita' amministrative e contabili e per gli adempimenti fiscali.».

Art. 3

Modificazioni dell'art. 61 della legge provinciale n. 9 del 2011

1. Nel comma 10 dell'art. 61 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: «Questi soggetti possono chiedere il supporto ai comuni o alla comunita' di riferimento ai sensi dell'art. 8, comma 4.» sono soppresse.

2. Dopo il comma 10 dell'art. 61 della legge provinciale n. 9 del 2011 e' inserito il seguente:

«10-bis. Gli automezzi sono immatricolati, rispettivamente, a nome dei corpi dei vigili del fuoco volontari, delle unioni distrettuali e della federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari e acquisiti al loro patrimonio.».

Capo III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 4

Disposizione transitoria e abrogazione di disposizione connessa

1. Alle procedure relative a lavori, servizi e forniture avviate prima della data di entrata in vigore di questa legge continua ad applicarsi la normativa applicabile alla loro data di avvio.

2. Il comma 6 dell'art. 34 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, relativo all'attivita' contrattuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, e' abrogato.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 7 giugno 2024

Il Presidente della Provincia: Fugatti

(Omissis).